

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1614A - Foreste**

**OGGETTO:** Legge regionale 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste) - Regolamento 8/R/2011 (Regolamento forestale) - Proroga dei periodi di taglio (art. 18, comma 1) per la categoria forestale delle Faggete.

Vista la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "*Gestione e promozione economica delle foreste*" ed in particolare l'articolo 13, comma 1 lettera a), in cui è previsto che il Regolamento forestale definisca gli interventi selvicolturali e stabilisca le norme per la loro esecuzione secondo i principi della selvicoltura naturalistica;

visto il D.P.G.R. del 20 settembre 2011 n. 8/R "*Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R, 3 agosto 2011 n. 5/R*" (di seguito Regolamento forestale), modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 2013 e con D.P.G.R. n. 4/R del 2015, ed in particolare l'articolo 18 (Epoche d'intervento) che prevede quanto segue:

1. I tagli nei boschi cedui, nei robinieti e nei castagneti sono consentiti nei seguenti periodi:
  - a. dal 1° ottobre al 15 aprile per quote fino a 600 metri s.l.m.;
  - b. dal 15 settembre al 30 aprile per quote fra gli 600 ed i 1.000 metri s.l.m.;
  - c. dal 1° settembre al 31 maggio per quote superiori ai 1.000 metri s.l.m..
2. I tagli a carico di matricine e riserve possono essere eseguiti solo contemporaneamente al taglio del ceduo.
3. Le operazioni di concentramento nei tagli di cui al comma 1 devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi consentiti per il taglio, le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno. Oltre 1.000 metri di quota il termine per il concentramento è esteso a novanta giorni.
4. La competente struttura regionale può anticipare le date di apertura e posticipare le date di chiusura dei tagli di cui al comma 1 fino a un massimo di quindici giorni, eventualmente solo per determinate categorie forestali o aree geografiche.
5. Sono consentiti tutto l'anno:
  - a. interventi in fustaia;

- b. tagli intercalari in tutti i boschi;
- c. tagli di avviamento a fustaia;
- d. interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41;
- e. ripuliture e sfolli;
- f. abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

vista la D.D. n. 143/A1614A del 14 aprile 2020 con cui è stata concessa una proroga dei periodi di taglio (art. 18, comma 1) di 15 giorni per le categorie forestali dei castagneti e dei robinieti;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con cui sono state adottate *“ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

tenuto conto che il citato DPCM conferma tra le attività produttive consentite quelle selvicolturali (codice Ateco 02);

viste le Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (FAQ) pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare il seguente chiarimento:

*“la coltivazione del terreno per uso agricolo o forestale e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nei codici ATECO “0.1.” e “02” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola o forestale produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Si precisa tuttavia che i tagli boschivi possono proseguire solo se la Regione o Provincia autonoma competente ha prorogato con proprio atto i termini per la stagione di taglio. Resta fermata la possibilità di avvalersi di professionisti nel rispetto delle normative sulla sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni per la prevenzione del contagio da COVID-19”*;

vista la nota dell'Ente Parco Alpi Marittime, pervenuta in data 29 aprile 2020, di *“richiesta proroga delle ceduzioni nelle faggete e di deroga all'obbligo di rispetto di silenzio selvicolturale in ZSC/ZPS in faggeta in ogni forma di governo”* per consentire la conclusione delle attività forestali di entità contenuta e svolte a fini non commerciali (approvvigionamento di legna da ardere per autoconsumo);

sentito il Presidente del Comitato Tecnico Regionale Foreste Legno di cui all'art. 33 della l.r. 4/2009, organo consultivo e di supporto tecnico scientifico della Regione in materia di programmazione forestale;

sentito il Comando Carabinieri forestale del Piemonte;

considerate le valutazioni emerse nel corso della seduta del Comitato Tecnico Regionale Foreste Legno del 9 aprile 2020 in merito all'opportunità di proroga al taglio nelle aree a ceduo;

di intesa con il Settore Biodiversità ed aree naturali della Regione Piemonte;

ritenuto possibile accogliere la richiesta pervenuta, posticipando le date di chiusura dei tagli di cui all'art. 18, comma 1, del Regolamento forestale su tutto il territorio regionale per la categoria forestale delle faggete come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine epoche intervento
Tra 600 e 1.000	15 maggio
Oltre i 1.000	15 giugno

rammentato che nei Siti della rete Natura 2000 i periodi di taglio previsti dal Regolamento forestale sono integrati dalle “*Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i.) le quali dispongono:

- relativamente alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), all’art. 8, comma 2, lett a bis), di sospendere qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l’esbosco, nei periodi di nidificazione dell’avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione;
- relativamente ai Siti d’importanza comunitaria (SIC) ed alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), all’art. 13, comma 3, lett. fbis) sono disposti i medesimi periodi di taglio, ma è prevista la possibilità di deroga a tali periodi previo l’espletamento della procedura di Valutazione d’Incidenza;

considerato che le disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19 sono intervenute anticipatamente all’entrata in vigore dei succitati periodi di sospensione impedendo la conclusione delle attività selvicolturali in essere;

ritenuto opportuno quindi rammentare, su indicazione del competente Settore Biodiversità e aree naturali, che nei Siti della rete Natura 2000 e limitatamente alla categoria forestale delle faggete è sempre fatta salva l’applicazione del su citato regime di deroga già previsto nei SIC e nelle ZSC, specificando che anche all’interno delle ZPS, eventuali interventi sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto di eventuali condizioni da valutare a livello sito-specifico;

vista la l.r. n. 14/2014 “*Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione*”;

visto il d.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2017;

vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 che approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022;

quanto sopra premesso e considerato,

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001;
- visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

## **DETERMINA**

1. di posticipare le date di chiusura dei tagli di cui all’art. 18, comma 1, del Regolamento forestale su tutto il territorio regionale per la categoria forestale delle faggete come da seguente tabella:

Altitudine (metri s.l.m.)	Termine epoche intervento
Tra 600 e 1.000	15 maggio
Oltre i 1.000	15 giugno

2. di specificare, su indicazione del competente Settore Biodiversità e aree naturali, che, nel rispetto dei periodi di cui al punto 1 e in relazione agli interventi che interessano la categoria forestale delle fagete ricadenti nei Siti della rete Natura 2000:

- è sempre fatta salva la possibilità di richiedere al Soggetto Gestore la deroga ai periodi di sospensione degli interventi selvicolturali in SIC e ZSC in applicazione dell'art. 13, comma 3, lett fbis) delle “*Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*” (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e s.m.i.);
- all'interno delle ZPS eventuali interventi anticipatamente sospesi per effetto delle disposizioni nazionali e regionali finalizzate al contenimento della pandemia provocata dal virus COVID19, possano essere completati, su assenso del soggetto gestore nel rispetto delle condizioni da valutare a livello sito-specifico.

3. di rammentare la necessità del rispetto da parte dei soggetti interessati delle condizioni di cui alla “FAQ” citata in premessa e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fino alla permanenza di tali disposizioni.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente Determinazione sarà inoltre pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale ([www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)), nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)  
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro